



Comune di Settimo Milanese

Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili

Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 12/03/2024

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Funzioni	pag. 3
Art. 3 - Locali per la celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili	pag. 3
Art. 4 - Modalità di svolgimento del rito	pag. 4
Art. 5 – Organizzazione del servizio	pag. 4
Art. 6 - Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune	pag. 5
Art. 7 - Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni	pag. 5
Art. 8 - Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale ai sensi dell'art.110 del C.C.	pag. 5
Art. 9 - Costituzione di unione civile	pag. 6
Art. 10 - Giorni ed orario di celebrazione/costituzione	pag. 7
Art. 11 - Costo del servizio	pag. 8
Art. 12 - Modalità di pagamento	pag. 8
Art. 13 - Allestimento delle sale e/o spazi utilizzati presso la sede comunale	pag. 8
Art. 14 - Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia	pag. 9
Art. 15 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete	pag. 9
Art. 16 - Casi non previsti dal presente Regolamento	pag. 9
Art. 17 - Entrata in vigore	pag. 10

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n. 76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto anche dal vigente Regolamento di Stato Civile, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dal vigente Regolamento di Stato Civile.
4. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3 - Locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

1. La "Casa comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. Nel Comune di Settimo Milanese la "Casa comunale" individuata per la celebrazione dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili è la Sala del Consiglio situata al piano terra del Palazzo Municipale in Piazza degli Eroi, 5.

3. Il Sindaco, per esigenze organizzative, può autorizzare e/o stabilire anche l'utilizzo dell'ufficio del Sindaco, ma in tal caso non sono ammessi allestimenti e/o addobbi di alcuna natura né è possibile ospitare invitati oltre ai dichiaranti e relativi testimoni.

4. È altresì prevista la possibilità di celebrazione presso ristoranti o altri luoghi conformi allo svolgimento di cerimonie debitamente autorizzati, ai sensi delle procedure normativamente previste.

5. La Giunta Comunale, con proprio atto, può inoltre individuare ogni altra sede ritenuta idonea per la celebrazione dei matrimoni.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del rito

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio.

2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.

3. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il Palazzo Municipale almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

Art. 5 – Organizzazione del servizio

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal comma 2 dell'art. 3 devono presentare apposita istanza almeno 60 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.

2. Entro 2 giorni lavorativi prima della data del matrimonio i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

4. Sarà assicurato dall'Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la sede comunale in cui si può celebrare il matrimonio o l'unione civile.

5. Nel caso in cui per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile è previsto il pagamento di una tariffa ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando il richiedente non consegnerà all'Ufficio di Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento.

6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile all'Ufficio Comunale, si provvederà alla restituzione totale delle somme, eventualmente, corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

Art. 6 - Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Settimo Milanese che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega.

Art. 7 - Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

1. Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 5.

2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre al fine di poter prenotare la sala, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- ricevuta del pagamento della relativa tariffa.

Art. 8 - Matrimoni civili celebrati fuori dai locali ai sensi dell'art. 110 del C.C.

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale è regolamentato esclusivamente dall'art. 110 del Codice Civile.

2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà

con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.

Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa comunale.

Art. 9 - Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

5. La costituzione dell'unione civile può anche essere effettuata al di fuori dei locali di cui all'art. 3 nei seguenti due casi:

- se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale per infermità o altro grave motivo; l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale;
- se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

Art. 10 - Giorni ed orario di celebrazione/costituzione

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili presso la sede del Comune sono celebrati durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Le celebrazioni, sia presso la sede del Comune che presso locali di proprietà privata (ristoranti o altri luoghi conformi allo svolgimento di cerimonie) non vengono effettuate di domenica e nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 gennaio (Capodanno ed Epifania);
- domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo);
- 25 aprile (Festa della Liberazione);
- 1 maggio (Festa del Lavoro);
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
- 15 agosto (Ferragosto);
- 1 novembre (Festa dei Santi);
- 7 e 8 dicembre (Sant'Ambrogio e Immacolata Concezione);
- 24, 25 e 26 dicembre (vigilia, Natale e Santo Stefano);
- 31 dicembre (San Silvestro);
- il sabato antecedente ed il lunedì successivo alla data di ogni consultazione elettorale se già nota al momento della prenotazione (solo per la sede del Comune);
- in occasione di eventuali ulteriori disposizioni dell'Amministrazione comunale, ad esempio come la chiusura degli uffici nel periodo estivo o in occasione di "ponti" (solo per la sede del Comune).

3. I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione compatibilmente con le esigenze istituzionali.

4. Per la scelta della data/ora di celebrazione o costituzione si tiene conto della manifestazione di volontà delle coppie, purché nei limiti di quanto indicato nel comma 1, e in caso di eventuali opzioni coincidenti si terrà conto del criterio cronologico.

5. I matrimoni o le costituzioni di unioni civili celebrati durante l'orario di apertura al pubblico non potranno superare un'ora ed in ogni caso il porticato ed il cortile del Palazzo Municipale dovranno essere liberati (dagli sposi, invitati, addobbi...) entro 30 minuti dalla fine della celebrazione.

6. Con apposito atto la Giunta Comunale potrà fornire, in ogni momento, ulteriori eventuali indicazioni circa la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili presso locali di proprietà privata (ristoranti o altri luoghi conformi allo svolgimento di cerimonie). In tal caso il rito non potrà essere concomitante con altri riti civili all'interno del Comune. Pertanto, il giorno e l'orario saranno definiti solamente previa acquisizione della disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 11 - Costo del servizio

1. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, è dovuto il pagamento di una tariffa a titolo di rimborso spese che tiene conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio e delle relative spese gestionali.
2. Le tariffe dovute sono determinate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Art. 12- Modalità di pagamento

1. Il versamento della tariffa di cui al precedente art. 11 dovrà essere effettuato attraverso il circuito PagoPa, indicando come causale: "Matrimonio/costituzione unione civile tra _____".

Art. 13 - Allestimento delle sale e/o spazi utilizzati presso la sede comunale

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi (inerenti esclusivamente il rito) che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti (ad esclusione di quanto già indicato nell'art. 3, c. 3 del presente regolamento).
2. Le sale e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering ecc.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.
5. È fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi situati all'interno del palazzo dove si svolge la celebrazione e deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.

6. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

Art. 14- Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 60 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

2. Per le unioni civili vale quanto riportato all'art. 9.

3. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

4. Entro 2 giorni lavorativi prima della data del matrimonio i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

Art. 15 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dal vigente Regolamento di Stato Civile, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.

2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

Art. 16 - Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione il Codice Civile, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.